



**AII.C)**

**COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO**  
(Provincia di Modena)

**AREA SERVIZI PIANIFICAZIONE E USO DEL TERRITORIO – SERVIZIO COMMERCIO**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MOSTRA MERCATO FIERA DELL’ECONOMIA MONTANA, 22-25 GIUGNO 2023, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER.**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **1. PREMESSE**

Con Determina a contrarre n. 129 dl 06/04/2023 del Comune di Pavullo nel Frignano si è disposto l'affidamento in concessione dell'organizzazione e gestione della mostra mercato Fiera dell'Economia Montana, che si terrà in Pavullo nel Frignano dal 22 al 25 giugno 2023.

La concessione è aggiudicata sulla base dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs n. 50/2016.

L'affidamento in concessione avverrà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 e 173 del D. Lgs 50/2016.

**La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, messa a disposizione dall'Agenzia Regionale Intercent-ER. Per l'espletamento della presente gara il Comune di Pavullo nel Frignano si avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (Sistema) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (d'ora in poi "Sito").**

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio comunale del comune di Pavullo nel Frignano. [codice NUTS ITD54]

**CODICE CIG: ZA53A93DCD**

Il **Responsabile del procedimento e di gara**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Paola Chiletti, Responsabile del servizio Commercio del Comune di Pavullo nel Frignano, Tel 0536/29915- e-mail: [p.chiletti@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it](mailto:p.chiletti@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it)

PER INDICAZIONI DI ORDINE AMMINISTRATIVO

Paola Chiletti, Comune di Pavullo nel Frignano, Servizio Commercio – Via Giardini n. 20, tel. 053629915, e-mail: [p.chiletti@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it](mailto:p.chiletti@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it)

Per l'espletamento della presente gara il Comune di Pavullo nel Frignano si avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (Sistema) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (d'ora in poi "Sito").

Tramite il Sito si accederà alla procedura e alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.1 "**Registrazione delle ditte**".

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

## **1.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE**

La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide>.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l'accesso al sito SATER, dovranno selezionare la voce "Bandi pubblicati", nella sezione "Bandi".

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

A) Bando di gara;

B) Disciplinare di gara;

C) Capitolato speciale d'oneri

- Allegato 1- Domanda di partecipazione (busta Documentazione Amministrativa);
- Allegato 1 Bis - Modello F23 per pagamento imposta di bollo;
- Allegato 2 – Modello di dichiarazione M1 (busta Documentazione Amministrativa);
- Allegato 3 - Dichiarazione di avvalimento M3 (busta Documentazione Amministrativa);
- Allegato 4 - Dichiarazione dell'ausiliario (busta Documentazione Amministrativa);
- Allegato 5 - Offerta economica predisposta da SATER (busta economica);

La documentazione di gara sarà visionabile sul sistema SATER accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Nella suddette sezioni saranno altresì pubblicate le informazioni relative allo svolgimento della procedura di gara, fino all'ultima seduta pubblica della Commissione giudicatrice.

Invece gli atti della procedura di affidamento di cui all'art. 29 del Codice vengono progressivamente pubblicati sul sito internet della stazione appaltante (Comune di Pavullo nel Frignano), nella sezione **Amministrazione trasparente/ Bandi di gara e contratti**.

La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici del Servizio Commercio del Comune – Via Giardini 20, Pavullo nel Frignano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, previo appuntamento telefonico al numero 0536 29915 entro i 5 giorni antecedenti la data di *scadenza per la presentazione delle offerte*. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

## **2.2 Chiarimenti**

Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno pervenire mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante il SATER entro le **ore 20:00 del 18/04/2023**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 6 giorni prima della scadenza delle offerte ossia entro il **22/04/2023 ORE 12:00** tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **2.3 Comunicazioni**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le Comunicazioni tra l'Ente e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Comune; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, coassicurazioni anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si invitano i potenziali concorrenti a consultare periodicamente il profilo del Committente per prendere conoscenza dei chiarimenti e/o delle eventuali informazioni in merito alla presente procedura, pubblicate dalla Stazione Appaltante.

## **3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO**

La concessione è costituita in un unico lotto ed ha per oggetto l'organizzazione e gestione della mostra mercato Fiera dell'Economia Montana, che si terrà in Pavullo nel frignano dal 22 al 25 giugno 2023.

Il valore stimato complessivo della Concessione è di euro 86.340,00 (IVA esclusa), di cui i costi per la sicurezza derivanti dal rischio di interferenza sono pari all'1,5%.

Al concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dalle quote versate dagli espositori per l'occupazione degli stand e delle aree espositive e gli introiti derivanti dalla raccolta della pubblicità e da eventuali sponsor della manifestazione, oltre alla somma a supporto dello svolgimento della manifestazione di €. 14.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 165 co. 2 del D. Lgs 50/2016.

Rimangono, invece, nella disponibilità degli Enti organizzatori i contributi eventualmente concessi agli stessi da enti pubblici quali Camera di Commercio, Provincia, Regione, ecc.

L'affidamento in concessione è interamente finanziato con fondi del Comune di Pavullo nel Frignano, Fondi dell'Unione dei Comuni del Frignano ed eventuali contributi concessi dai summenzionati enti o fondazioni.

### **3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

#### **3.1 Durata**

L'affidamento in concessione avrà durata dall'aggiudicazione della concessione allo sgombero delle aree della manifestazione da ogni struttura ed impianto, che dovrà essere effettuato tassativamente entro il 30/06/2023;

#### **3.2 Opzioni e rinnovi**

**Opzioni esercitabili dalla stazione appaltante:**

**Riaffidamento del contratto:**NO

**Modifiche al contratto:** NO

**Proroga tecnica:** NO

### **4.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in sede di gara.

**Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.** In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi **in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68**, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano **affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165** a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

## **6.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **6.1 Requisiti di idoneità**

- a) Iscrizione nei registri professionali di cui all'art. 83 del Codice ( Camera di Commercio o equipollenti secondo la legislazione del Paese comunitario di appartenenza), per attività analoga a quella oggetto della presente concessione. Le cooperative e i consorzi di cooperative devono essere iscritte nell'apposito albo prefettizio.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito: la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **7.Requisiti di capacità economica e finanziaria**

- a) "omissis"
- b) "omissis"
- c) "omissis"
- d) "omissis"
- e) "omissis"

### **7.1 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

- f) Aver effettuato dall'anno 2018 all'anno 2023 compresi, almeno una Fiera con caratteristiche simili alla Fiera dell'Economia Montana.

La comprova del requisito,è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati **a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici e/o aziende private** mediante una delle seguenti modalità:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- g) "omissis"
- h) "omissis"
- i) "omissis"
- j) "omissis"
- k) "omissis"
- l) "omissis"
- m) "omissis"

- n) “*omissis*”
- o) “*omissis*”
- p) “*omissis*”
- q) “*omissis*”
- r) “*omissis*”
- s) “*omissis*”

## **7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Il requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato Iscrizione nei registri professionali di cui all'art. 83 del Codice ( Camera di Commercio o equipollenti secondo la legislazione del Paese comunitario di appartenenza), di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a.) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b.) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica

## **7.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**Il requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.1lett. a)** , ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. **45, comma 2 lett. b)** del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. **45, comma 2, lett. c)** del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I consorzi stabili di cui agli **articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f)**, del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione

appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

## **8 AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

**Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 7.1 lett. a).**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto **causa di nullità del contratto di avvalimento**.



## **9 SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice dovendo la prevalenza esecuzione del contratto rimane in capo all'appaltatore, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Comune di Pavullo nel Frignano di quanto subappaltato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

## **10 GARANZIA PROVVISORIA**

Non richiesta

## **11 SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo non è previsto per la seguente procedura di gara.

## **12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.: NON DOVUTO**

## **13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

**L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle:**

**ORE 13:00 del GIORNO 27 APRILE 2023**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa

qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

**Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.**

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

Ci si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

**Le dichiarazioni di cui ai paragrafi: 14.1 Domanda di partecipazione; 14.2 Modello di dichiarazione M1; 14.3. Dichiarazioni integrative; 15 Offerta tecnica; 16 offerta economica, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul SATER come indicato nel paragrafo 2.1 del presente disciplinare di gara .**

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

**In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.**

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 6 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **14 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara,

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15 CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

La busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

### **15.1 Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione è redatta, **secondo il modello di cui all'allegato n. – 1 “Domanda di partecipazione alla gara”** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni con allegato F23 per assolvimento pagamento imposta di bollo **secondo il modello di cui all'allegato n. – 1Bis “Modello F23”**.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI Coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza** o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

La Stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

## 15.2 Modello di dichiarazione M1

Il concorrente compila il **MODELLO M1**, secondo il modello di cui all'allegato n.2 “Modello di dichiarazione M1” presente sul SATER unitamente agli altri documenti di gara secondo quanto di seguito indicato.

Il MODELLO M1, dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

E' in ogni caso accettata anche la presentazione della copia scansionata del documento (MODELLO M1) firmato in originale su carta e accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore.

NELLA DICHIARAZIONE, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), l'operatore economico concorrente attesta:

1) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

*"Avvertenza": questa dichiarazione deve essere riferita al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ai soci e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, agli institori, ai procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e al direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.*

*Questa dichiarazione deve essere riferita, inoltre, ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; detta dimostrazione dovrà essere resa a mezzo di autocertificazione dell'elenco degli atti e misure di dissociazione adottati dall'impresa con i relativi estremi identificativi.*

*L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

**N.B. - Se gli elementi di cui alle lett a),b), b-bis) c),d),e),f),g) non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione.**

2) l'insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto

*"Avvertenza": questa dichiarazione deve essere riferita al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ai soci e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, agli institori, ai procuratori generali, ai membri degli*

organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e al direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

**N.B. - Se gli elementi di cui al punto 2) non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tale dichiarazione venga resa dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione.**

3) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita, indicando l'ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:

***Avvertenza:** Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.*

*Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*

4) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

***Avvertenza:** Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.*

*Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura di concessione se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.*

5) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di non aver tentato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver

- fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- Avvertenza: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*
- i).i1 che l'impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68;
- oppure, in alternativa:
- i.2. che l'impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15 computabili ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L. 68/99 e dell'art. 1 comma 53 della L. nr. 247/2007;
- oppure, in alternativa:
- i. 3 che l'impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000;
- l) che il sottoscritto e ciascuno dei soggetti indicati nell' "Avvertenza", nell'anno antecedente alla data della presente lettera di invito:
- I.1** non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;
- oppure, in alternativa:
- I.2** pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
- oppure, in alternativa □
- I.3** di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.
- "Avvertenza": questa dichiarazione deve essere riferita al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ai soci e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, agli institori, ai procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione*

o di controllo, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e al direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

**N.B. - Se gli elementi di cui al punto I non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti indicati nell'Avvertenza con le medesime modalità della presente dichiarazione**

m):

**m.1** di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

oppure, in alternativa:

**m.2** di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione rispetto ad un altro partecipante; tale dichiarazione deve essere corredata, dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione, anche di fatto non ha influito sulla formulazione dell'offerta, **inseriti in separata busta chiusa.**

*La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.*

**6)** di essersi recato/a sul posto dove debbono eseguirsi i servizi, e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;

**7)** di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia in concessione;

**8)** di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire l'esecuzione dei servizi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguiti i servizi;

**9)** di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, previste dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, che dispone testualmente: "E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti."

**10)** che l'impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto che deve essere coerente a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) dei **soggetti indicati nell'"Avvertenza"**, compresi anche i cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data del bando;

**Avvertenza:** *Se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere: i dati del titolare, di eventuali altre persone munite di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico; se si tratta di Società in nome collettivo deve contenere : i dati di tutti i soci e del direttore tecnico; se si tratta di Società in accomandita semplice, deve contenere: i dati di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico; per tutti gli altri tipi di società deve contenere: i dati degli Amministratori munite dei poteri di rappresentanza, degli institori, dei procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e al direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.*

**11) 11a** - di non essersi avvalsi di piani di emersione di cui alla legge 383 del 18.10.2001  
oppure



- 11b** -di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- 12)** di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in attuazione della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni
- 13)** di aver adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza e, in particolare, di aver provveduto alla nomina del Responsabile di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente, "ove previsto" designati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- 14)** per i soli consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 50/2016: dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio, questi ultimi dovranno indicare a loro volta le imprese consorziate per le quali concorrono.
- 15)** per le sole Cooperative dichiarazione:  
**15.a** di iscrizione nell' Albo presso la competente Camera di Commercio  
**15.b** di iscrizione nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.lgs n. 220/2002);
- 16)** di aver eseguito negli 2018-2019-2020-2021-2022-2023, almeno un servizio equivalente a quello posto a base di gara. *[ Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici]: I requisiti devono essere posseduti nel suo complesso dal raggruppamento.*
- 17)** di dichiarare espressamente ai sensi dell'art.174 del D.Lgs. n. 50/2016, quali servizi e/o parte di servizi facenti parte della concessione intenda subappaltare od affidare in cottimo, a soggetti in possesso dei necessari requisiti.  
*La mancata dichiarazione comporterà necessariamente la mancata autorizzazione al subappalto o cottimo, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016.*  
*Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, la presente dichiarazione, deve essere rilasciata dalla sola impresa mandataria.*
- 18)** indicazione dell'indirizzo di posta certificata (PEC) al fine dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 commi 5 e 6 del D.Lgs. N. 50/2016;
- 19)** di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

### **15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

- 15.3.1 Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo**, utilizzando l'Allegato 1Bis – Modello F23;
- 15.3.2** Eventuale procura, secondo quanto previsto al paragrafo 16.;
- Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice :**
- 15.3.3** Allegato 2 (se ricorre il caso) - Dichiarazione di avvalimento redatta secondo il modello M3 (busta Documentazione Amministrativa)
- 15.3.4** Allegato 3 (se ricorre il caso)- Dichiarazione dell'ausiliario (busta Documentazione Amministrativa)
- 15.3.5** Modello di dichiarazione M1 compilato dall'ausiliario;

### **14.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 0.

***Per i raggruppamenti temporanei già costituiti***

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

***Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti***

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- dichiarazione attestante:

***Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica***

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

***Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica***

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

***Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:***

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c) le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA “ OFFERTA TECNICA”

La busta **OFFERTA TECNICA** per ogni lotto per il quale l'Operatore Economico intende partecipare dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

- Curriculum vitae aziendale;
- Relazione illustrativa riportante tutti gli aspetti progettuali;
- Planimetria in adeguata scala riportante il layout della manifestazione con la soluzione per l'utilizzo delle aree messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione degli spazi espositivi;
- Relazione descrittiva inerente i servizi messi a disposizione;

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

In caso di RTI/coassicurazione l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento (RTI) e da tutte le imprese coassicurate.

**N.B. Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all'offerta economica ed essere sottoscritta DIGITALMENTE come segue:**

- dal legale rappresentante del concorrente;
- da un suo procuratore.
- Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 0.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

**Il concorrente sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica e assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati.**

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

L'offerta economica è formulata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> e contiene, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata:

- I. Nella colonna “**PREZZO OFFERTO IVA ESCLUSA** ” il concorrente dovrà indicare il maggior ribasso espresso in % sulla somma di € 14.000,00, a supporto dello svolgimento della manifestazione.

Sono ammesse solo offerte in ribasso **sull’ importo** a supporto dello svolgimento della manifestazione.  
**Il ribasso proposto dovrà essere espresso in %.**

L’offerta economica predisposta da Sater deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 0. come segue:

- **dal legale rappresentante del concorrente;**
- **da un suo procuratore.**
- **Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 0.**

**Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, non ancora costituiti, la medesima dovrà, essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti.**

**Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni.**

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 , comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

Il punteggio totale ( PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a  $PTOT=PT+PE$  dove:

PT= somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica;

PE= somma dei punti attribuiti all’offerta economica;

### 18.1 OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 70)

L’offerta tecnica sarà valutata da apposita Commissione giudicatrice in base ai criteri di seguito elencati:

#### **Offerta Tecnica max 70 punti**

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
	OFFERTA TECNICA	
1	Esperienza nell’organizzazione di fiere – curriculum del proponente	Max 10 punti
2	Modalità organizzative e gestionali dell’evento	Max 30 punti
3	Progetto di assistenza tecnica, logistica, informativa agli espositori ( qualità e quantità dei servizi offerti in aggiunta a quelli indicati nel capitolato speciale d’oneri)	Max 30 punti

Le offerte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice; i singoli membri attribuiranno un coefficiente variabile da 0 a 1 sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	VALUTAZIONE SINTETICA
OTTIMO	1,00	L'elemento è valutato molto significativo, qualificante e completo rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste, in relazione alla natura dello stesso
ECCELLENTE	0,90	L'elemento è valutato significativo, qualificante e completo rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste, in relazione alla natura dello stesso
BUONO	0,80	L'elemento è valutato significativo e più che adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste, in relazione alla natura dello stesso
ADEGUATO	0,60	L'elemento è valutato adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste, in relazione alla natura dello stesso
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	L'elemento è valutato parzialmente adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste, in relazione alla natura dello stesso
INADEGUATO	0,00	L'elemento è valutato inadeguato e/o non significativo rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste, in relazione alla natura dello stesso

La media dei coefficienti espressi da ciascun commissario per ogni elemento di valutazione, verrà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile ottenendo in tal modo il punteggio attribuito ad ogni singola offerta valutata per ogni singolo elemento.

Il punteggio dell'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione, componenti l'offerta tecnica stessa.

## **18.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica**

### **OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 30)**

La commissione, nell'attribuzione dei punteggi per la valutazione dei criteri economici adotterà la seguente formula:

Al concorrente che offrirà il ribasso percentuale maggiore sull'importo a base di gara, saranno attribuiti 30 punti.

Agli altri concorrenti si attribuiranno i punteggi mediante la seguente formula:

$$PT_i = (R_i \times C) / R_{max}$$

Dove:  $PT_i$  = punteggio attribuito al concorrente-iesimo

$R_{max}$  = Ribasso massimo presentato

$C$  = coefficiente (30)

$R_i$  = ribasso offerto dal concorrente iesimo

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, alternative o condizionate.

Saranno prese in considerazione solo offerte in ribasso **sull'importo** a supporto dello svolgimento della manifestazione.

**Il ribasso proposto dovrà essere espresso in %.**

Il Comune di Pavullo nel Frignano si riserva di aggiudicare i servizi anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua e conveniente o di non aggiudicare.

## **18.3 Metodo per il calcolo dei punteggi finali**

Riferimento all'offerta tecnica:

Il punteggio relativo all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai sub variante di valutazione, componenti l'offerta tecnica stessa.

Riferimento all'offerta economica:

La commissione, nell'attribuzione dei punteggi per la valutazione dei criteri economici adotterà la seguente formula:

$$PT_i = (R_i \times C) / R_{max}$$

Dove:  $PT_i$  = punteggio attribuito al concorrente-iesimo

$R_{max}$  = Ribasso massimo presentato

C = coefficiente (30)

$R_i$  = ribasso offerto dal concorrente iesimo

Le offerte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice, nominata dall'Organo competente.

- **A parità di punteggio complessivo, verrà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. Qualora anche tale punteggio sia paritario si procederà mediante sorteggio;**
- **Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, ne offerte alla pari e in aumento.**
- **Il Comune di Pavullo nel Frignano si riserva di aggiudicare la concessione anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare;**
- **L'Ente appaltante si riserva di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo;**
- **Nei casi indicati all'art. 110, comma 1 d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.**

### **Consolidamento della graduatoria formata.**

Si precisa che, anche se successivamente alla seduta pubblica nel corso della quale verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche venga escluso un offerente prima dell'adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione, come ad esempio:

- esclusione in seguito al sub-procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 del Codice;
- esclusione in seguito al procedimento di verifica del costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, ultimo periodo, del Codice;
- esclusione in seguito ad accertamento, da parte della stazione appaltante, della presenza di false dichiarazioni da parte di offerenti oppure della mancanza di requisiti generali e/o speciali prescritti nel presente disciplinare di gara rispettivamente ai paragrafi 6 e 7;
- esclusione in seguito ad accertamento, da parte della stazione appaltante, della presenza di offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione;

Si scorrerà la graduatoria formata .

Invece, successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, sia essa efficace o meno ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, la graduatoria determinata come sopra con riferimento alle offerte ritenute ammesse fino all'adozione dell'atto di aggiudicazione stessa, si considererà consolidata ed immodificabile.

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri/sub-criteri di valutazione, **si terrà conto dei valori con troncamento alla seconda cifra decimale.** L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di concessione a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Sono dettagliatamente indicati nel paragrafo 16 i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **28 APRILE 2023 alle ore 09:00**.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul SATER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura e sul sito internet del Comune di Pavullo nel Frignano: <https://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante avviso su SATER e sul sito internet del Comune di Pavullo nel Frignano: <https://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/>, fino al giorno antecedente le suddette date.

Il Seggio di gara, presieduto dal Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Pavullo nel Frignano alla presenza di due testimoni procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, **in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura**, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

## **20.COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e se necessario, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3, approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21.APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a *consegnare gli atti alla commissione giudicatrice*.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 212.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP/seggio di gara* che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.



## 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## 22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

In ogni caso, viene considerata condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte del competente dirigente del Servizio, che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per l'effettuazione delle verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti nel presente disciplinare qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad esempio ed a titolo esemplificativo, ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo).

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 5 e 7, del Codice, anche prima di aver concluso le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore nei confronti del quale il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

In proposito è fatto obbligo all'operatore nei cui confronti verrà formulata la proposta di aggiudicazione di fornire tutte le eventuali informazioni, rispetto all'indicazione dei costi della manodopera indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 primo periodo del codice, che saranno richieste dalla stazione appaltante per effettuare – **prima dell'aggiudicazione** - le verifiche di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice relative al rispetto dei minimi salariali retributivi.

Le suddette informazioni dovranno essere rese – al fine del rispetto dei tempi programmati per lo svolgimento della presente procedura di aggiudicazione – **entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi** dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 180 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 174 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula della Convenzione. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice l'Agenzia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

## **23.CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

**“omissis”**

## **24.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

E' esclusa la competenza arbitrale ex art. 209 del Codice.

Ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. 50/2016, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative al presente Disciplinare di gara. La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative. I termini di presentazione del ricorso sono disciplinati dall'articolo 204 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è: **Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna** – Strada Maggiore n.53 - 40125 Bologna. I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando e comunque nel termine stabilito dall'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 104/2010.

## **25.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi Regolamento Europeo 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

In conformità agli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), la informiamo che il Comune di Pavullo nel Frignano con sede legale in Via Giardini 20 Pavullo nel Frignano (Mo) – Cap. 41026 in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati afferenti la gestione della procedura di gara (identificativi, particolari e relativi a condanne penali e reati) per le finalità indicate nel presente bando. I dati particolari (es. stato di salute, origini razziali e/o etniche..) sono quelli definiti dall'articolo 9 del GDPR. I dati relativi a condanne penali e reati (desumibili dal casellario giudiziario) sono quelli definiti dall'art. 10 del GDPR. I dati saranno trattati da personale opportunamente incaricato dal Titolare su supporti cartacei e informatici e saranno comunicati all'esterno solo se necessario per l'espletamento delle finalità del presente bando. I dati saranno diffusi solo nei casi previsti dalla legge. Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR i cui dati di contatto sono: [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it).

In qualunque momento il candidato potrà richiedere l'informativa estesa ed ottenere la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR inviando una mail a [p.chiletti@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it](mailto:p.chiletti@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it). La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione al Comune di Pavullo nel Frignano ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando e per le finalità istituzionali connesse e conseguenti.

Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Servizio Commercio del Comune di Pavullo nel Frignano –Via Giardini 20.

Pavullo nel Frignano, Li 06/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO  
Paola Chiletti

*Originale firmato digitalmente*